



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA (CMR) CONCERNENTE LA LETTERA DI VETTURA ELETTRONICA, FATTO A GINEVRA IL 20 FEBBRAIO 2008

Art. 12 (Protocollo addizionale)

Riserve

1. Al momento di firmare o di ratificare il presente Protocollo o di aderirvi, ogni Paese puo' dichiarare, mediante notificazione indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di non considerarsi vincolato dall'articolo 11 del presente Protocollo. Le altre Parti contraenti non sono vincolate dall'articolo 11 del presente Protocollo nei confronti di una Parte contraente che abbia formulato tale riserva. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo puo' essere revocata in qualsiasi momento mediante notificazione indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Non sara' ammessa alcuna altra riserva al presente Protocollo.

Versione in vigore dal 27 marzo 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008
Estremi	Legge 8 marzo 2024, n. 37
Partizione	Protocollo addizionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-37-2024/protocollo-addizionale-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it